

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 03/12/2024

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 07.02.2014 ed estinto anticipatamente con decorrenza 01.05.2019

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso degli oneri accessori dovuti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, per complessivi € 863,89 oltre interessi legali, rimarcando in particolare l'onerosità dell'unica commissione applicata, quella di istruttoria.

Parte resistente, costituitasi, evidenzia che i costi connessi al finanziamento in esame risultano chiaramente indicati nel contratto, e precisamente nel documento SECCI che è frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto stesso e che in copia è stato regolarmente consegnato al ricorrente.

Rileva che le commissioni di istruttoria ineriscono a costi non retrocedibili in quanto a maturazione immediata e gli oneri erariali comprendono unicamente l'imposta sostitutiva applicata in misura dello 0,25% del capitale finanziato, mentre gli oneri assicurativi sono stati interamente sostenuti dall'intermediario; in merito alla non retrocedibilità della commissione cita, a sostegno, numerose decisioni di più Collegi dell'Arbitro nonché giurisprudenza ordinaria.

In particolare:

sottolinea che i più recenti interventi normativi sull'art. 11 octies, secondo comma, del D.L. n. 73/21 richiamano le "pronunce" della CGUE, quindi non solo la sentenza "Lexitor" ma anche la sentenza del 09/02/2023 (relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria C-555/21) e convergono sul rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo di cui il consumatore ha già interamente fruito al momento della concessione del finanziamento;

evidenzia che la Corte Costituzionale con la pronuncia n. n.263 del 22.12.2022 non è intervenuta sull'art. 6 bis comma 3 lett. b) del DPR n. 180/1950 che, come noto, in materia di finanziamenti contro cessione del quinto, rinvia proprio a Banca d'Italia l'individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto

L'intermediario conclude chiedendo di respingere integralmente il ricorso.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale di un finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali.

La domanda merita di essere accolta.

Al riguardo mette conto osservare quanto segue.

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, il Collegio di Roma aveva rimesso al Collegio di Coordinamento la questione "se la norma intertemporale dettata dal comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare se tale disposizione legislativa imponeva di disapplicare il principio di diritto enunciato nella sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data". Giova ricordare che la richiamata norma di legge prevede testualmente quanto appresso: 1. (...omissis...) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. (omissis) 4. (omissis) 5. (omissis)".

Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre: "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento aveva, in particolare, osservato che il secondo comma della disposizione "individua la disciplina

applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti". Sulla scorta di tali premesse, aveva precisato che "all'interno del nuovo art. 11-octies, comma 2, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella sentenza Lexitor". Aveva quindi enunciato il seguente principio di diritto: "In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Tuttavia, con sentenza n. 263 del 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021, secondo cui :

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore italiano è nuovamente

intervenuto con D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. Decreto Omnibus), convertito con L. 2023/136, per modificare la norma transitoria contenuta nell'art. 11 octies, comma 2°, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73. All'art. 27 del riferito decreto, pubblicato in G.U. serie generale n. 186 del 10 agosto 2023, è previsto:

“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo - 1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del

diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Le nuove norme del Decreto Omnibus come convertito in legge sono entrate in vigore a partire dal 10 ottobre 2023.

Questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, reputata come non rilevante (in quanto relativa alla fattispecie diversa del credito immobiliare) la decisione della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, “Unicredit Bank Austria”), aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alla voce (*spese di istruttoria*) di cui il ricorrente chiede il rimborso, che la stessa va considerata “istantanea”, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF; considerato che, quindi, relativamente a tale voce, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma di € 863,89.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 864,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO